



**ISTITUTO COMPRENSIVO
CROPANI SIMERI CRICHI**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CROPANI – SIMERI CRICHI

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Sede centrale Via Tommaso Campanella – 88051 Cropani (CZ)

UFF. ☎ 0961/965038 PRES. ☎ 0961/965135

Codice IPA *istc_czic824000e* C.M. CZIC82400E C.F. 97035160791 C.U. UFM3P4

Email czic82400e@istruzione.it PEC czic82400e@pec.istruzione.it Sito Internet www.iccropani-simericrichi.edu.it



Regolamento d'Istituto per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

ISTITUTO COMPRENSIVO CROPANI – SIMERI CRICHI

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 23/09/2026

Sentito il Collegio dei docenti nella seduta dell' 08 Settembre 2026 per gli aspetti di competenza

TITOLO I — PRINCIPI GENERALI

Art. 1 — Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) nelle attività didattiche, educative, amministrative e organizzative dell'Istituto.
2. Esso dà attuazione al Piano di Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto, del quale segue le procedure di modifica.
3. Il Regolamento è adottato in conformità al Regolamento (UE) 2024/1689, al Regolamento (UE) 2016/679, al D. Lgs. 196/2003, alla Legge 23 settembre 2025, n. 132, e alle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche adottate con D.M. 166 del 9 agosto 2025.

Art. 2 — Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica al Dirigente scolastico, al personale docente, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, agli studenti e a chiunque operi a qualunque titolo nell'Istituto o per conto di esso.
2. Il Regolamento si applica a ogni utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che avvenga nell'ambito dell'attività istituzionale, indipendentemente dal luogo, dal dispositivo e dall'orario in cui è effettuato.

3. Non rientra nell'ambito di applicazione l'utilizzo che il personale e gli studenti facciano di sistemi di intelligenza artificiale nella sfera privata, salvo che ne derivi il trattamento di dati riferibili all'attività dell'Istituto o a persone che vi operano o vi studiano.

Art. 3 — Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **sistema di intelligenza artificiale**: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1, del Regolamento (UE) 2024/1689, ivi compresi i sistemi di IA generativa e i modelli per finalità generali integrati in applicativi di produttività, indipendentemente dalla denominazione commerciale;
 - b) **utilizzatore**: il soggetto che impiega un sistema di intelligenza artificiale nell'ambito di applicazione del presente Regolamento;
 - c) **conferimento**: l'inserimento di contenuti in un sistema di intelligenza artificiale, in qualunque forma, mediante immissione diretta, caricamento di file, collegamento a fonti o connessione ad altri applicativi;
 - d) **esito**: il contenuto prodotto dal sistema in risposta a un conferimento;
 - e) **sorveglianza umana**: la verifica dell'esito da parte di una persona competente, che ne assume la responsabilità;
 - f) **Vademecum**: l'Allegato A al presente Regolamento, contenente le disposizioni operative;
 - g) **strumento autorizzato**: il sistema di intelligenza artificiale incluso nell'elenco di cui all'articolo 9.

Art. 4 — Principi generali

1. **Centralità della persona**. I sistemi di intelligenza artificiale sono impiegati come strumenti a supporto dell'attività umana. Essi non sostituiscono la relazione educativa, la professionalità del personale né l'esercizio della funzione pubblica.
2. **Responsabilità umana**. Ogni atto, decisione, valutazione e comunicazione resta imputabile alla persona che lo adotta o lo sottoscrive. L'impiego di un sistema di intelligenza artificiale non attenua né trasferisce tale responsabilità.
3. **Gradualità**. L'introduzione avviene per fasi successive e per casi d'uso espressamente individuati. Ogni estensione è subordinata all'esito documentato del monitoraggio.
4. **Protezione dei dati**. Il trattamento di dati personali mediante sistemi di intelligenza artificiale è ammesso nei soli casi, limiti e modalità stabiliti dal presente Regolamento e dalle valutazioni d'impatto adottate dall'Istituto.

5. **Trasparenza.** L'Istituto rende noti gli strumenti impiegati, le finalità e i limiti dell'impiego. Il personale informa gli studenti quando un'attività prevede l'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
6. **Equità e inclusione.** L'impiego è organizzato in modo da non determinare svantaggio per gli studenti che dispongano di minori risorse tecnologiche o competenze digitali. Le attività che presuppongono l'uso di sistemi di IA si svolgono con le dotazioni dell'Istituto.
7. **Integrità del lavoro scolastico.** L'uso dei sistemi di intelligenza artificiale non deve sostituire i processi di apprendimento, né alterare la valutazione degli apprendimenti.
8. **Sicurezza.** L'accesso agli strumenti autorizzati avviene esclusivamente mediante credenziali istituzionali, personali e non cedibili.

TITOLO II — GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ

Art. 5 — Dirigente scolastico

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di titolare del trattamento e di responsabile della gestione dell'Istituto:
 - a) adotta il Vademecum e ne dispone i successivi aggiornamenti;
 - b) adotta e aggiorna l'elenco degli strumenti autorizzati all'utilizzo nell'istituto;
 - c) rilascia le autorizzazioni individuali previste dal presente Regolamento;
 - d) impartisce le istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003;
 - e) assicura l'informazione agli interessati;
 - f) promuove la formazione del personale;
 - g) riferisce annualmente agli organi collegiali sull'attuazione del presente Regolamento.

Art. 6 — Referente per l'Intelligenza Artificiale

1. Il Referente per l'Intelligenza Artificiale, designato dal Collegio dei docenti e nominato con decreto del Dirigente scolastico svolge le seguenti funzioni:
 - a) presidia l'attuazione del presente Regolamento e del Vademecum;
 - b) costituisce primo riferimento per il personale in caso di dubbio applicativo;
 - c) riceve le segnalazioni di cui all'art. 18 e ne cura l'istruttoria;
 - d) rileva gli indicatori di monitoraggio e redige la relazione annuale;
 - e) collabora alla progettazione delle attività formative.
2. Il Referente non esercita funzioni di controllo sull'attività individuale del personale.

Art. 7 — Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale

1. Il Gruppo di lavoro, costituito con decreto del Dirigente scolastico, svolge le seguenti funzioni:
 - a) istruisce le richieste di attivazione di nuovi strumenti e casi d'uso;
 - b) propone gli aggiornamenti del Vademecum e dell'elenco degli strumenti;
 - c) redige la relazione annuale di monitoraggio;
 - d) collabora con il Responsabile della protezione dei dati alla predisposizione e all'aggiornamento delle valutazioni d'impatto;
 - e) propone agli organi collegiali le revisioni del Piano d'Istituto e del presente Regolamento.
2. Il Responsabile della protezione dei dati non è componente del Gruppo e vi fornisce consulenza in qualità di soggetto esterno.

Art. 8 — Doveri del personale

1. Il personale utilizza i sistemi di intelligenza artificiale nei limiti del presente Regolamento, del Vademecum e delle istruzioni ricevute.
2. Il personale non può utilizzare strumenti diversi da quelli autorizzati, né impiegare gli strumenti autorizzati per casi d'uso non previsti.
3. Il personale verifica l'esito prima di ogni impiego e ne assume la responsabilità professionale.
4. Il personale segnala tempestivamente, secondo l'art. 18, ogni anomalia, malfunzionamento o utilizzo non conforme di cui venga a conoscenza, ivi compreso il proprio.
5. Nessun utilizzo è consentito prima del completamento della formazione di cui all'art. 19.

TITOLO III — REGOLE D'USO

Art. 9 — Strumenti autorizzati

1. L'Istituto adotta l'elenco degli strumenti di intelligenza artificiale autorizzati, che ne indica per ciascuno la denominazione, le condizioni d'uso, i destinatari e i casi d'uso ammessi.
2. Gli strumenti sono classificati in livelli, secondo la sussistenza di un accordo che disciplini il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. La classificazione e le regole di ciascun livello sono stabilite dal Vademecum.
3. Costituisce condizione per l'inserimento nell'elenco la verifica preventiva della conformità dello strumento alla normativa in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo al ruolo del fornitore, alla sussistenza dell'accordo di cui al

comma 2, alle garanzie relative a eventuali trasferimenti verso Paesi terzi e alla possibilità di escludere l'utilizzo dei dati conferiti per l'addestramento dei modelli.

4. L'accesso agli strumenti autorizzati avviene esclusivamente mediante account istituzionale.
5. **È consentito**, per finalità connesse all'attività istituzionale e nei casi previsti dal Vademecum, **l'utilizzo di ulteriori sistemi di intelligenza artificiale non inclusi nell'elenco di cui al comma 1**, purché tali strumenti siano utilizzati nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 10 — Casi d'uso

1. L'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale è ammesso esclusivamente per i casi d'uso individuati dal Vademecum.
2. Per ciascun caso d'uso il Vademecum stabilisce i destinatari autorizzati, lo strumento impiegabile, i dati eventualmente trattabili, i divieti specifici, il presidio di sorveglianza umana e l'indicatore di monitoraggio.
3. La richiesta di attivazione di un nuovo caso d'uso è recepita dal Referente e dal Gruppo di lavoro, ma resta compito del Dirigente scolastico, sentito il Responsabile della protezione dei dati ove siano coinvolti dati personali, provvedere o meno all'autorizzazione dello stesso. Nelle more dell'istruttoria, ove siano coinvolti dati personali, l'impiego non è consentito.

Art. 11 — Sorveglianza umana

1. L'esito prodotto da un sistema di intelligenza artificiale costituisce in ogni caso **bozza di lavoro**.
2. Nessun atto amministrativo, valutativo, educativo o comunicativo è adottato, sottoscritto, protocollato, pubblicato o trasmesso senza previa verifica del contenuto da parte della persona che lo adotta.
3. La verifica ha per oggetto la correttezza sostanziale del contenuto e, in particolare, i riferimenti normativi, i dati numerici, i riferimenti bibliografici e ogni elemento suscettibile di riscontro. Nessun riferimento prodotto da un sistema di intelligenza artificiale può essere assunto senza controllo sulla fonte.
4. La sottoscrizione dell'atto attesta l'avvenuta verifica e comporta l'assunzione di responsabilità sul contenuto.

Art. 12 — Uso da parte degli studenti

1. L'uso di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli studenti è ammesso esclusivamente nelle attività didattiche espressamente autorizzate, con gli strumenti, nelle classi e secondo le modalità stabilite dal Vademecum. L'autorizzazione è differenziata in relazione all'età, all'ordine di scuola, al grado di autonomia degli studenti e alle finalità dell'attività didattica.

2. Le attività si svolgono in orario scolastico, presso i locali dell'Istituto, in presenza costante del docente e con le dotazioni dell'Istituto.
3. L'introduzione avviene per gradi. Il passaggio a modalità di impiego più ampie non è automatico ed è subordinato agli atti previsti dal Vademecum e, ove necessario, alla deliberazione degli organi collegiali e all'aggiornamento della documentazione in materia di protezione dei dati.
4. Il docente predispone l'attività, ne definisce l'oggetto e i materiali, illustra preventivamente agli studenti finalità e regole, e vigila sul suo svolgimento.
5. È vietato agli studenti conferire dati personali, propri o di terzi, ai sistemi impiegati.
6. Non sono assegnate agli studenti attività da svolgere autonomamente mediante sistemi di intelligenza artificiale al di fuori del contesto di cui al comma 2.

Art. 13 — Integrità del lavoro scolastico e valutazione

1. La valutazione degli apprendimenti è atto esclusivo e non delegabile del docente e degli organi collegiali competenti. È vietato impiegare sistemi di intelligenza artificiale per attribuire voti, livelli o giudizi, ovvero per elaborare proposte di valutazione riferite a studenti.
2. È vietato conferire a sistemi di intelligenza artificiale elaborati, verifiche, compiti, testi e produzioni degli studenti.
3. Ove l'uso di sistemi di intelligenza artificiale sia consentito nello svolgimento di un'attività, lo studente è tenuto a dichiarare l'apporto effettivamente ricevuto.
4. L'uso non dichiarato, ovvero l'uso in attività per le quali non è consentito, è valutato come mancanza di correttezza ed è trattato secondo il Regolamento di disciplina, con criteri di proporzionalità e finalità educativa.
5. L'Istituto non impiega strumenti automatici di rilevazione di contenuti generati da intelligenza artificiale ai fini della valutazione o di provvedimenti disciplinari, in ragione della loro inaffidabilità e del rischio di esiti discriminatori.

Art. 14 — Divieti

1. Sono vietati, senza possibilità di autorizzazione in deroga:
 - a) l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per adottare decisioni automatizzate che producano effetti giuridici o incidano significativamente sulle persone, con particolare riguardo alla valutazione degli apprendimenti, alla formazione di graduatorie, al reclutamento, ai procedimenti disciplinari e all'aggiudicazione di procedure di affidamento;
 - b) l'impiego di sistemi di riconoscimento biometrico, di riconoscimento delle emozioni e di attribuzione di punteggi sociali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689;

- c) l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per la sorveglianza del comportamento di studenti o personale, ovvero per la previsione di condotte individuali;
- d) l'adozione di atti in violazione dell'art. 11;
- e) il conferimento di documentazione coperta da riservatezza d'ufficio o relativa a procedimenti in corso di istruttoria;
- f) il conferimento di materiali coperti da diritto d'autore in assenza di licenza che ne consenta l'uso, e in particolare della riproduzione digitale dei libri di testo;
- g) la produzione, mediante sistemi di intelligenza artificiale, di contenuti destinati alla pubblicazione a nome dell'Istituto, senza validazione del Dirigente scolastico;
- h) la generazione di contenuti raffiguranti persone reali appartenenti alla comunità scolastica.

TITOLO IV — TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI DATI

Art. 15 — Divieto di trattamento di dati personali mediante sistemi di intelligenza artificiale

1. È vietato conferire dati personali a sistemi di intelligenza artificiale, mediante immissione diretta, caricamento di file, collegamento a fonti o in qualunque altra forma, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
2. Il conferimento di dati personali a sistemi per i quali non sussista accordo che disciplini il trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 costituisce comunicazione a terzi priva di base giuridica e può integrare violazione di dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del medesimo Regolamento.
3. È **vietato in modo assoluto**, e il divieto non è superabile mediante anonimizzazione, il conferimento di:
 - a) dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare dati relativi alla salute;
 - b) piani educativi individualizzati, piani didattici personalizzati, diagnosi funzionali, profili di funzionamento, relazioni cliniche e verbali dei gruppi di lavoro operativi per l'inclusione;
 - c) documentazione relativa a procedimenti disciplinari a carico di studenti o di personale;
 - d) dati giudiziari di cui all'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679;
 - e) elaborati, verifiche, compiti, testi e produzioni degli studenti;

- f) documentazione relativa a segnalazioni riguardanti la tutela dei minori.
4. Il conferimento di dati personali comuni è ammesso esclusivamente mediante strumenti assistiti dall'accordo di cui al comma 2, per i soli casi d'uso che lo prevedano espressamente e nei limiti stabiliti dalle valutazioni d'impatto adottate dall'Istituto.
 5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, il conferimento è ammesso previa anonimizzazione effettiva ai sensi dell'art. 16, limitatamente ai documenti amministrativi e organizzativi e sotto la responsabilità del soggetto che vi procede.
 6. Le valutazioni d'impatto adottate dall'Istituto presuppongono una configurazione d'uso determinata. Ogni impiego difforme fuoriesce dall'ambito della valutazione e non è consentito fino a nuova valutazione.

Art. 16 — Anonimizzazione

1. L'anonimizzazione si intende effettiva quando l'interessato non è identificabile né direttamente, né indirettamente, né per combinazione delle informazioni residue con altre disponibili nel contesto scolastico.
2. L'anonimizzazione non è effettiva quando l'interessato resti riconoscibile per la natura o la specificità delle informazioni residue, ancorché prive di elementi identificativi diretti.
3. La procedura di anonimizzazione, comprensiva della rimozione dei metadati dei file, è stabilita dal Vademecum. Essa è eseguita su copia; il documento originale resta nei sistemi dell'Istituto.
4. La verifica dell'effettività dell'anonimizzazione compete al soggetto che procede al conferimento.

Art. 17 — Trasparenza e informazione

1. L'Istituto rende note agli interessati, mediante apposite informative, le finalità, le modalità e le basi giuridiche dei trattamenti connessi all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la logica di funzionamento dei sistemi impiegati e i diritti esercitabili.
2. L'elenco degli strumenti autorizzati e il Vademecum sono pubblicati sul sito dell'Istituto in area accessibile.
3. Il docente informa preventivamente gli studenti quando un'attività prevede l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, illustrandone finalità, limiti e regole in forma adeguata all'età.
4. Le famiglie sono informate dell'avvio delle attività che coinvolgono gli studenti mediante comunicazione del Dirigente scolastico.

Art. 18 — Segnalazioni e gestione degli incidenti

1. Chiunque rilevi un utilizzo non conforme, un malfunzionamento, un esito discriminatorio o un possibile conferimento indebito di dati personali lo segnala al Referente per l'Intelligenza Artificiale, secondo le modalità stabilite dal Vademecum.

2. Studenti e famiglie dispongono di un canale di segnalazione dedicato, reso noto mediante la comunicazione di cui all'art. 17, comma 4.
3. **Chi segnala in buona fede non subisce conseguenze pregiudizievoli**, anche qualora la segnalazione riguardi un proprio errore. La tempestività della segnalazione costituisce elemento di corretto adempimento.
4. Le segnalazioni che possano integrare una violazione di dati personali sono trasmesse senza indugio al Dirigente scolastico e al Responsabile della protezione dei dati per le valutazioni di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

TITOLO V — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 — Formazione e alfabetizzazione

1. L'Istituto assicura al personale un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, in adempimento dell'obbligo posto dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689.
2. La formazione di base è obbligatoria per tutto il personale e costituisce **condizione per l'utilizzo degli strumenti autorizzati**.
3. L'alfabetizzazione degli studenti è integrata nel curriculum di educazione civica e nel curriculum digitale, con particolare riguardo al funzionamento e ai limiti dei sistemi, alla verifica delle informazioni, al valore del lavoro proprio e alla tutela dei dati personali.
4. I contenuti e le modalità della formazione sono stabiliti dal piano di formazione dell'Istituto.

Art. 20 — Monitoraggio

1. L'attuazione del presente Regolamento è oggetto di monitoraggio annuale, secondo gli indicatori stabiliti dal Piano d'Istituto e dal Vademecum.
2. Il monitoraggio ha per oggetto il funzionamento del sistema di regole e l'utilità delle attività avviate. **Non costituisce strumento di controllo dell'attività individuale del personale.**
3. Il Referente redige entro il mese di giugno la relazione annuale, presentata al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto.

Art. 21 — Violazioni

1. L'inosservanza del presente Regolamento da parte del personale costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è valutata secondo la disciplina vigente in materia di responsabilità disciplinare.
2. L'inosservanza da parte degli studenti è trattata secondo il Regolamento di disciplina, con criteri di proporzionalità e finalità educativa, privilegiando le misure di natura riparativa e formativa.

3. È fatta salva la distinzione fra l'inosservanza consapevole e l'errore tempestivamente segnalato ai sensi dell'art. 18, comma 3.
4. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, penali e amministrativo-contabili.

Art. 22 — Allegati e disposizioni attuative

1. Costituisce **Allegato A** al presente Regolamento il *Vademecum per l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale*, che ne disciplina l'attuazione operativa.
2. Il Vademecum, l'elenco degli strumenti autorizzati, le linee guida operative destinate alle diverse componenti e la relativa modulistica sono **adottati e aggiornati con decreto del Dirigente scolastico**, su proposta del Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale e sentito il Responsabile della protezione dei dati.
3. **L'approvazione del presente Regolamento non comporta approvazione dei documenti di cui al comma 2**, i quali conservano autonoma natura di atti dirigenziali e sono modificabili senza deliberazione del Consiglio di Istituto. Il rinvio operato dal presente Regolamento si intende riferito al testo vigente di tali documenti.
4. Qualora l'aggiornamento dei documenti di cui al comma 2 incida su profili di competenza degli organi collegiali, esso è preceduto dalla relativa deliberazione.
5. Di ogni aggiornamento del Vademecum è data comunicazione al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.
6. Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, le informative agli interessati e le istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento costituiscono atti del titolare del trattamento e non sono soggetti ad approvazione degli organi collegiali.

Art. 23 — Entrata in vigore e revisione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo online dell'Istituto.
2. Esso è riesaminato al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - a) esito del monitoraggio annuale che ne evidenzi la necessità;
 - b) estensione dell'impiego studentesco oltre le modalità previste nella fase di avvio;
 - c) attivazione di modalità di impiego al di fuori del contesto scolastico;
 - d) adozione di infrastruttura di intelligenza artificiale ospitata su risorse proprie dell'Istituto;
 - e) modifiche del quadro normativo europeo o nazionale, ovvero provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
 - f) modifiche delle condizioni di servizio o delle funzionalità dei fornitori, incidenti sui trattamenti valutati.
3. Le proposte di revisione sono formulate dal Gruppo di lavoro, sentito il Responsabile della protezione dei dati, e sottoposte al Consiglio di Istituto.

4. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente, al Regolamento d'Istituto e al Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale.

Il Dirigente scolastico

prof. Antonio Bulotta